

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare. Atto n. 366 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	8
---	---

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 febbraio 2026. — Presidenza del presidente della IV Commissione Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremonago.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare.**

**Atto n. 366.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 6 marzo 2026; rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato assegnato anche alla V Commissione ai fini dell'espressione della propria valutazione per i profili di carattere finanziario.

Avverte che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 3 febbraio 2026,

ha trasmesso l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato.

Invita quindi l'onorevole Saccani Jotti, relatrice per la IV Commissione, e l'onorevole Pretto, relatore per la XII Commissione, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome dell'onorevole Saccani Jotti, relatrice per la IV Commissione, fa presente, in premessa, che lo schema di decreto legislativo in esame opera una revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare – COM). Evidenzia, inoltre, come esso sia stato predisposto in base alla disciplina di delega costituita dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 201 del 2023 e dell'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge n. 119 del 2022.

Sottolinea che lo schema di decreto in esame si compone di 20 articoli, suddivisi in 4 Capi. In particolare, segnala che il Capo I – Ambito di applicazione, contiene, all'articolo 1, l'oggetto del decreto legislativo. Il Capo II – Revisione della struttura organizzativa, contiene, agli articoli 2, 3 e 4,

le modifiche al COM riguardanti l'istituzione del Servizio sanitario militare nazionale e il riordino delle funzioni, del Comandante della Sanità militare nonché la riorganizzazione della Sanità militare. Il Capo III – Revisione dell'assetto ordinativo del personale della Sanità militare, contiene gli articoli da 5 a 12, relativi alle modifiche al COM relative alla Sanità militare nell'ambito dell'esercizio delle professioni sanitarie, del reclutamento, della formazione, dei ruoli e organici del personale, dello stato giuridico ed impiego, dell'avanzamento, della disciplina nonché del trattamento economico e previdenziale. Il Capo IV – Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, contiene, agli articoli da 13 a 20, tutte le ulteriori previsioni necessarie a completare il quadro di transizione dall'attuale sistema a quello prefissato secondo la delega. In sintesi, si tratta di disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento, reclutamento, formazione, ruoli ed organici, avanzamento, esercizio dei diritti, disciplina militare e, infine, di disposizioni riguardanti la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Passando ad una sintetica illustrazione dell'articolato, evidenzia, in primo luogo, che l'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo, ovvero la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.

Fa presente che l'articolo 2 sostituisce l'articolo 181 del COM istituendo il « Servizio sanitario militare nazionale » e definendone le funzioni attribuite. In particolare, si stabilisce la dipendenza della Sanità militare dal Capo di Stato Maggiore della difesa che dispone del Corpo unico della sanità militare.

Segnala che l'articolo 3 introduce nel COM gli articoli 188-*bis* e 188-*ter*, disciplinando la figura del Comandante della Sanità militare e le relative attribuzioni.

Sottolinea che l'articolo 4 apporta modifiche al COM in tema di riorganizzazione della Sanità militare, recando un insieme organico di modifiche e abrogazioni, finalizzate a dare attuazione concreta alla riorganizzazione della Sanità militare delineata dagli articoli precedenti.

Osserva che l'articolo 5 reca una serie organica di modifiche al COM, finalizzate a ricondurre l'esercizio delle professioni sanitarie al nuovo assetto unitario della Sanità militare, adeguando competenze, modalità operative e regimi giuridici del personale sanitario militare.

Evidenzia che l'articolo 6 reca un complesso e articolato insieme di modifiche al COM finalizzate ad adeguare l'intera disciplina del reclutamento al nuovo assetto ordinamentale derivante dall'istituzione del Corpo unico della Sanità militare.

Fa presente che l'articolo 7 interviene in modo organico sulla disciplina della formazione del personale della Sanità militare, al fine di adeguarla all'istituzione del Corpo unico della Sanità militare e di assicurare coerenza, unitarietà e continuità ai percorsi formativi del personale sanitario militare, sia nella fase iniziale sia in quella successiva e specialistica.

Segnala che l'articolo 8 apporta modifiche al COM relativamente ai ruoli e agli organici del personale militare al fine di adeguarli all'istituzione del Corpo unico della Sanità militare.

Sottolinea che l'articolo 9 reca una serie di modifiche al COM finalizzate ad adeguare la disciplina dello stato giuridico e dell'impiego del personale alla istituzione del Corpo unico della Sanità militare, assicurando coerenza sistematica e continuità giuridica rispetto alle posizioni maturate dal personale proveniente dai soppressi Corpi sanitari di Forza armata.

Osserva che l'articolo 10 reca modifiche al COM in materia di avanzamento, finalizzate ad adeguarne la disciplina alla riconfigurazione della Sanità militare e all'istituzione del Corpo unico della Sanità militare, introducendo i necessari adattamenti ordinamentali.

Evidenzia che l'articolo 11 apporta modifiche al COM in materia di disciplina militare, al fine di adeguarne le previsioni di settore, garantendone l'operatività anche nei confronti del personale dell'istituendo Corpo unico della Sanità militare.

Fa presente che l'articolo 12 apporta modifiche al COM relative al trattamento economico e previdenziale del personale

del Corpo unico della Sanità militare, in particolare integrando gli articoli 1776 (ambito soggettivo di applicazione del libro sesto, su trattamento economico, assistenza e benessere) e 1913 (sui fondi previdenziali integrativi).

Segnala che l'articolo 13 contiene disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento, al fine di adeguare e le previsioni di settore del COM dell'ordinamento militare al riassetto della Sanità militare effettuato dal provvedimento in esame. In particolare, l'articolo interviene sull'articolo 2188 del Codice con lo scopo di disciplinare, da subito e nelle more della costituzione del Corpo unico della Sanità militare, la nomina del primo Comandante della Sanità militare (commi 1-5), nonché le ulteriori attività per l'attuazione della progressiva riorganizzazione della Sanità militare (commi 6-11).

Sottolinea che l'articolo 14 apporta modifiche al COM in materia di reclutamento del personale del Corpo unico della Sanità militare, al fine di prevedere misure di carattere transitorio utili a valorizzare le qualità professionali dei militari.

Illustra il contenuto dell'articolo 15, il quale interviene sul COM in relazione al regime transitorio della formazione del personale del Corpo unico della Sanità militare. In particolare, l'articolo introduce l'articolo 2206-*quater* del COM in materia di formazione specifica in medicina generale, al fine di stabilire che le disposizioni in merito alla ferma di cui all'articolo 756, comma 3, non si applicano ai medici militari iscritti al corso di formazione in medicina generale entro il 31 dicembre 2026.

Osserva che l'articolo 16 introduce nel COM disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di ruoli e organici del personale del Corpo unico della Sanità militare.

Evidenzia che l'articolo 17 integra il COM per prevedere un regime transitorio in materia di avanzamento del personale del Corpo unico della Sanità militare. La relazione illustrativa precisa che tali modificazioni si rendono necessarie per fornire disposizioni di carattere transitorio al

fine di mantenere le possibilità di promozione allineate ai ruoli di provenienza. Inoltre vengono dettate le tempistiche per la definizione delle attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco del personale militare del Corpo unico della Sanità militare.

Sottolinea che l'articolo 18 integra il COM prevedendo disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e di procedimenti disciplinari per gli appartenenti al Corpo unico della Sanità militare.

Fa presente che l'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, da ultimo, che l'articolo 20 reca disposizioni per l'entrata in vigore delle norme del presente schema di decreto legislativo.

Antonino MINARDO, *presidente*, in considerazione della delicatezza e complessità del provvedimento, ed essendo pervenute per le vie brevi richieste in tal senso, propone, anche a nome del presidente della XII Commissione, onorevole Cappellacci, di svolgere un ciclo di audizioni.

Non essendovi obiezioni, invita i Gruppi a indicare i nominativi dei soggetti che propongano di audire entro le ore 16 di domani, venerdì 13 febbraio 2026.

Fa presente, inoltre, che le Presidenze provvederanno a formare un calendario delle audizioni riservandosi di stabilire, in relazione alla ristrettezza dei tempi disponibili per l'espressione del parere e alle esigenze organizzative delle Commissioni, che alcuni dei soggetti indicati possano essere eventualmente invitati a far pervenire delle note scritte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**